



Crediti Iva indebitamente utilizzati in compensazione: codici tributo per recupero somme non più in F24

Scritto da: [Avv. Raffaella De Vico](#)

Data: 16 Marzo 2018

Con la Risoluzione n. 20 del 9 marzo 2018, l'Agenzia delle Entrate ha disposto la modifica dell'utilizzo di alcuni codici tributo. Si tratta dei codici tributo "7497", "7498" e "7499", istituiti, con una Risoluzione del 12 gennaio 2016, per essere utilizzati nel modello F24 per il versamento delle somme richieste con atti di recupero in caso di crediti Iva utilizzati in compensazione in violazione delle disposizioni dettate dall'articolo 10 del Decreto Legge n. 78 del 2009.

La Manovra Correttiva del 2017 ha stabilito che, per il pagamento delle somme richieste con tali atti di recupero, non sia più possibile avvalersi della compensazione.

Pertanto, i suddetti codici tributo non potranno più essere utilizzati nel modello F24 e potranno essere utilizzati esclusivamente nel modello "F24 Versamenti con elementi identificativi".

Quanto alla compilazione di quest'ultimo modello, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, nella sezione "CONTRIBUENTE", dovranno essere inseriti, nel campo "codice fiscale" e "dati anagrafici", il codice fiscale ed i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento. Nella sezione "ERARIO ED ALTRO", invece, dovranno essere inseriti, nel campo "tipo", la lettera "R" e,

nel campo “codice”, il codice tributo. Il campo “elementi identificativi” dovrà rimanere vuoto.

Infine, nei campi “codice ufficio”, “codice atto” e “anno di riferimento” dovranno essere inseriti i dati reperibili nell’atto notificato al contribuente.

La Risoluzione ha effetto dal 19 marzo 2018.